

20/06/2014

**VARIANTE ALL'ART. 80 BIS 'RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO' DEL
VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA
LEGGE REGIONALE 11/2004 E S.M.I.. ADOZIONE.**

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che in data 18.07.2011 è stato approvato in Conferenza dei Servizi il Piano di assetto del Territorio Intercomunale dell'area metropolitana di Padova, successivamente ratificato con Delibera Giunta Provinciale n. 50 del 22.02.2012;
- che il Comune di Vigodarzere è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con D.C.C. n.30 del 04.08.2010 e approvato in Conferenza dei Servizi in data 10.05.2011, successivamente ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n. 194 del 29.09.2011;

DATO ATTO

- che il Piano Regolatore Generale, dall'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, è divenuto Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PATI, ai sensi dell'art. 48, comma 5 bis, LR 11/2004 e s.m.i.;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.05.2014 il Comune di Vigodarzere ha adottato la variante 1 al Piano degli Interventi;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/2004 e s.m.i., il Piano degli Interventi è formato da vari documenti ed elaborati tra cui il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento Edilizio allegato al precedente Piano Regolatore Generale e pertanto all'attuale Piano degli Interventi, secondo quanto sopra esposto, può essere assimilato al documento di cui al precedente capoverso;

VERIFICATA la necessità di adottare una variante parziale al Regolamento Edilizio vigente in relazione all'art. 80 bis, secondo quanto riportato nel testo di cui all'Allegato sub A) alla presente delibera;

CONSIDERATO che il testo modificato è stato preventivamente esaminato dalla competente Commissione Consiliare in data 12/06/2014;

RITENUTO pertanto di adottare la variante in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

VISTO l'art. 18 della legge regionale n. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri...

CON voti favorevoli n. __, contrari n. __, astenuti n. __, su n. __ consiglieri presenti e n. __ votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l'assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente,

d e l i b e r a

- 1) di adottare la variante all'art. 80 bis del vigente Regolamento Edilizio secondo quanto riportato nell'Allegato sub A) al presente atto;
- 2) di disporre il deposito e la pubblicazione di detta variante parziale al Regolamento Edilizio adottata, con le procedure e nei termini stabiliti dall'art. 18, della legge regionale 11/2004 e s.m.i..

OGGETTO: VARIANTE ALL'ART. 80 BIS 'RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO' DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 E S.M.I. ADOZIONE.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Tecnico)

Il sottoscritto Arch. Igor Callegari Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

Li 20.06.2014

Il Responsabile del Settore
Tecnico
Arch. Igor Callegari

Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

Li 20.06.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vasco Saretta

La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime **parere favorevole sotto il profilo della legittimità** sulla proposta di deliberazione

Li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosaria Campanella

ALLEGATO SUB A)

TESTO ORIGINALE

Art. 80 bis Ricoveri attrezzi da giardino

1. I ricoveri per gli attrezzi da giardino (in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta massima di mq. 10 ed altezza massima di ml 2.20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per aerazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco) e i pergolati aperti su tutti i lati e privi di copertura (altezza massima ml 2.60) non costituiscono superficie coperta e volume ai fini urbanistici nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C ed E; tali manufatti potranno essere ubicati, con consenso espresso con dichiarazione scritta da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati (ma non dal ciglio stradale) inferiore al limite previsto per la specifica zona. Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno ml. 1.50 dal confine di proprietà.

TESTO MODIFICATO: (testo nuovo: colore rosso)

1. I ricoveri per gli attrezzi da giardino (in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta massima di mq. 10 ed altezza massima di ml 2.20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per aerazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco).

2. Pergolati e pompeiane devono essere aperti su almeno un lato se addossati al corpo edilizio; se realizzati isolati devono avere tutti i lati liberi; devono essere privi di copertura permanente (altezza massima ml 2.60), non costituiscono superficie coperta e volume ai fini urbanistici nelle zone territoriali omogenee ad esclusione delle zone CD e D; tali manufatti potranno essere ubicati, con consenso espresso con dichiarazione scritta da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati (ma non dal ciglio stradale) inferiore al limite previsto per la specifica zona. Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno ml.1.50 dal confine di proprietà. Si conferma che l'installazione dei suddetti manufatti, di cui ai punti 1 e 2, è subordinata alla presentazione di una D.I.A./S.C.I.A.

E ammessa la copertura dei pergolati aperti e pompeiane (per una superficie massima cos'ì come prevista all'art. 103 comma 7.3.b) con materiali quali: canicciato, arelle, telo antigrandine traforato o tende da sole estensibili-retrattili, automatiche con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale meccanicamente azionabili. Sono ammessi sistemi del tipo frangisole metallici o simili azionabili sempre con sistema automatico con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale meccanicamente azionabili. Non è ammessa la copertura totale o parziale con materiali rigidi e bloccati, teli stabili in PVC o impermeabili.

L'installazione delle suddette coperture è subordinata alla presentazione di una comunicazione di Attività di Edilizia Libera, ai sensi del D.P.R. 380 /2001 art. 6 comma 2 lett. a).